



REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
 Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

Numero della delibera	377
Data della delibera	24-03-2022
Oggetto	Regolamento
Contenuto	Codice dei contratti pubblici, da ultimo modificato dalla L. 108/2021, di conversione del D.L.31 maggio 2021, n. 77, che ha modificato la L. 11 settembre 2020, n. 120, di conversione, con modificazioni, del D.L.16 luglio 2020, n. 76 e dalla L. 23 dicembre 2021, n. 238 (GU Serie Generale n.12 del 17-01-2022): disposizioni operative per le procedure di “affidamento diretto” e modifiche ai regolamenti di gestione dell’elenco degli operatori economici e dell’elenco dei professionisti aziendali.

Dipartimento	DIPARTIMENTO AREA TECNICA
Direttore Dipartimento	LAMI SERGIO
Struttura	SOC APPALTI E SUPPORTO AMMINISTRATIVO
Direttore della Struttura	MARTELLINI MASSIMO
Responsabile del procedimento	MATTEOLI DONATELLA

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° pag.	Oggetto
A	14	Indicazioni operative per gli affidamenti diretti di cui all'art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 16 luglio 2020 convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L. 108/2021
B	10	Regolamento per la formazione e la gestione dell'elenco degli operatori economici del Dipartimento Area Tecnica, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di lavori/servizi/forniture sotto soglia comunitaria

“documento firmato digitalmente”

IL DIRETTORE GENERALE
(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 29 del 28 febbraio 2022)

Vista la Legge Regionale n. 84 del 28/12/2015 recante il “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla L.R. 40/2005”;

Vista la Delibera n. 1720 del 24/11/2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Richiamata la delibera n. 1909 del 09/12/2021 con la quale l’Ing. Sergio Lami è stato nominato Direttore del Dipartimento Area Tecnica;

Preso atto che con delibera n. 842 del 07/06/2018 il Dott. Massimo Martellini è stato nominato Direttore della SOC Appalti e supporto amministrativo;

Richiamata la delibera n. 1348 del 26/09/2019 avente per oggetto: “*Modifica delibera n. 644/2019 “Approvazione del sistema aziendale di deleghe (..) e Delibera n. 885/2017 “Criteri generali per la nomina delle Commissioni giudicatrici nell’ambito delle gare d’appalto del Dipartimento Area tecnica e ripartizioni di competenze tra le SOC (..)”. Integrazione deleghe dirigenziali ed individuazione competenze nell’adozione degli atti nell’ambito del Dipartimento Area Tecnica e del Dipartimento SIOR”;*

Richiamata, per lo specifico ambito del Dipartimento Area Tecnica, la delibera del Direttore Generale f.f., n. 885 del 16/06/2017, integrata dalla deliberazione del Direttore Generale n. 204 del 20/02/2020 con la quale è stata definita, tra l’altro, la ripartizione delle competenze tra le SOC afferenti al medesimo Dipartimento;

Richiamato il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come novellato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, che ha, tra l’altro, modificato la rubrica del decreto in “Codice dei contratti pubblici”, come modificato dalla legge 14 giugno 2019, nr. 55 di conversione in legge con modificazioni del d.l. 18 aprile 2019, n. 32, recante “*disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*”;

Richiamata la Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione con modificazioni del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, così come modificata dalla Legge 108/2021 di conversione del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77;

Richiamata inoltre la Legge n. 238 del 23 dicembre 2021 (GU Serie Generale n.12 del 17-01-2022) “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2019-2020”;

Viste:

- le Linee Guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice dei contratti pubblici, recanti “*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni*”, approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale. n. 273 del 22 novembre 2016, aggiornate al D.lgs. n. 56/2017 con delibera del Consiglio n.1007 del 11/10/2017, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale -n. 260 del 07 novembre 2017;

- le Linee guida n. 4 di attuazione del Codice, approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 1097 del 26.10.2016, aggiornate al D.lgs. 56/2017 con delibera n. 206 del 01.03.2018, in vigore dal 07/04/2018, e da ultimo aggiornate con deliberazione n. 636 del 10.07.2019, ai soli fini dell’archiviazione della procedura di infrazione n. 2018/2273, che disciplinano, per le parti ancora applicabili, le “*Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli*

elenchi di operatori economici?;

- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Dei Trasporti del 7 marzo 2018, n. 49 *“Regolamento recante: Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione”*;

Richiamate le deliberazioni, nn. 372 e 727, rispettivamente, del 24.03.2016 e del 13.05.2016, con le quali questa Azienda ha stabilito di continuare ad utilizzare l'Elenco dei professionisti, istituito con deliberazioni n° 105 del 08.02.2012 e n° 732 del 26.07.2012 dell'ex Azienda USL 4 di Prato, periodicamente aggiornato, per l'affidamento di incarichi professionali relativi ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di importo inferiore a euro 100.000,00=, di cui agli artt. 31, comma 8, e 157, comma 2, primo capoverso, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Richiamata altresì la deliberazione n. 279 del 15.02.2018, esecutiva ai sensi di legge, recante *“Approvazione Regolamento per la formazione e la gestione dell'elenco degli operatori economici del Dipartimento area tecnica di cui all'art. 36 del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, come novellato dall'art. 25 del D.lgs 19 aprile 2017, n. 56”*;

Dato atto che il regolamento appena richiamato disciplina, tra l'altro, la struttura dell'elenco, le classi di importo di iscrizione nelle tre Sezioni, i requisiti di iscrizione in relazione alle classi di importo e le modalità di utilizzo dello stesso;

Richiamata la Deliberazione del Direttore Generale n. 204 del 20/02/2020 avente ad oggetto *“Codice dei contratti pubblici, da ultimo modificato dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 di conversione in legge con modificazioni del D.L. 18 aprile 2019, n. 32: approvazione indicazioni operative per gli affidamenti diretti ex art. 36, comma 2, lettere a) e b)”* con la quale, tra l'altro:

- sono state approvate le indicazioni operative e relativa modulistica per gli affidamenti diretti ex art. 36, comma 2, lettera a) e b), del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.;
- vengono delegati i Direttori delle strutture organizzative afferenti il Dipartimento Area tecnica all'adozione di specifici provvedimenti di approvazione dei “documenti contrattuali” e di avvio della procedura degli affidamenti diretti ex art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm., come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 20, lett. f) della Legge 14 giugno 2019, n. 55;

Richiamata la Deliberazione del Direttore Generale n. 1176 del 15/10/2020 avente ad oggetto *“Codice dei contratti pubblici, da ultimo modificato dal Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120: Disposizioni operative per le procedure di “affidamento diretto” e modifiche ai regolamenti di gestione dell'elenco degli operatori economici e dell'elenco dei professionisti aziendali”* con la quale, tra l'altro:

- sono stati delineati nuovi indirizzi operativi aziendali per le procedure di affidamento diretto in applicazione della deroga agli ex artt. 36, comma 2, e 157, comma 2, del D.lgs. 50/2016, introdotta dall'art. 1 del Decreto 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, per il periodo della sua efficacia;
- è stato stabilito che la delega prevista al punto sub 1) del dispositivo della deliberazione del Direttore Generale n. 204 del 20/02/2020, per le procedure di affidamento di beni e servizi riguarda gli appalti di importo pari o superiore a 40.000 e di importo inferiore a 75.000 euro;
- viene modificato il Regolamento degli operatori economici, approvato con delibera n. 279 del 15.02.2018 ed adeguato il regolamento dell'elenco dei professionisti cui affidare i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura alle nuove disposizioni contenute nella novella normativa;

Considerato che in data 29.07.2021 è entrata in vigore la Legge 108/2021 di conversione del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, che ha modificato la Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione con modificazioni del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, con la quale sono state introdotte disposizioni in materia di Governance per il Piano nazionale di ripresa e resilienza e alcune misure in tema di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;

Dato atto che la disciplina prevista dalla Legge 108/2021, di conversione del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, ha apportato alla Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione con modificazioni del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, tra l'altro, le seguenti modifiche:

- tutte le disposizioni transitorie valide fino al 31/12/2021 vengono prorogate al 30/06/2023;
- le Stazioni appaltanti, possono procedere all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 D.lgs 50/2016 secondo le seguenti modalità, fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 dello stesso decreto:

- a) *affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione;*
- b) *procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione, di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi, i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*

Dato atto che la Legge 23 dicembre 2021, n. 238 (GU Serie Generale n.12 del 17-01-2022) "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020", c.d. "legge europea", all'art.10, ha introdotto importanti modifiche al Codice degli Appalti, in particolare:

- a) all'art. 46, comma 1, del Codice, che elenca gli operatori economici ammessi alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, viene previsto, tra l'altro, che:
 - gli affidamenti devono avvenire «nel rispetto del principio di non discriminazione fra i diversi soggetti sulla base della forma giuridica assunta»;
 - nell'elenco degli operatori economici ammessi nelle procedure di affidamento degli appalti, è inserita con la lettera d-bis) la nuova categoria «altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati» ammettendo, quindi, la partecipazione di tali soggetti in forma singola o associata alle procedure di gara;
- b) viene modificata la disciplina dei motivi di esclusione riportata all'art. 80 del Codice, sostituendo il quinto periodo, comma 4, del predetto articolo che adesso prevede:

«Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e previo parere del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente periodo, recante limiti e condizioni per l'operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, devono essere correlate al valore dell'appalto e comunque di importo

non inferiore a 35.000 euro»;

Ritenuto, pertanto necessario, alla luce delle recenti modifiche delle disposizioni normative avanti illustrate in materia di affidamento di appalti pubblici:

1) adeguare gli **indirizzi operativi aziendali per le procedure di affidamento diretto** in applicazione della deroga agli ex artt. 36, comma 2, e 157, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, introdotta dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione con modificazioni del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, così come modificata dalla L.108/2021 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, per il periodo indicato nella stessa, e quindi fino al 30/06/2023, come da documento allegato di lettera **A**) alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della stessa:

2) adeguare alle nuove disposizioni contenute nella novella normativa il **Regolamento degli operatori economici**, approvato con delibera n. 1176 del 15/10/2020, come da documento allegato di lettera **B**) alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della stessa, come di seguito dettagliato:

- **Art. 3 - CLASSI DI IMPORTO:** modifica della soglia di importo, per le Sezioni B e C, FORNITORI DI BENI e FORNITORI DI SERVIZI, delle seguenti classi:

- **Classe 2** – da 40.000,00 euro e inferiore a 139.000,00 euro, in adempimento a quanto previsto dall’art. 51, co.1, lett.a), sub 2.1 della L.108/2021, di conversione del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77,

- **Classe 3** – superiore a 139.000,00 euro e inferiore alle soglie comunitarie di cui all’art. 35 del Codice, aggiornate ogni due anni con regolamento UE;

- **Art. 6 Comma 4 – REQUISITI PER ESSERE ISCRITTI NELLE SEZIONI B e C FORNITORI DI BENI e FORNITORI DI SERVIZI**, relativamente ai punti:

B) per forniture o servizi di importo pari o superiore a 40.000,00 euro, IVA esclusa, e fino ad un importo inferiore a 139.000,00 euro, IVA esclusa (Classe 2): adeguamento degli importi relativi ai requisiti della capacità economica finanziaria (fatturato globale) e della capacità tecnico professionale (servizi/forniture analoghi), conseguente all’innalzamento della soglia massima di importo della predetta Classe 2;

C) per forniture o servizi di importo pari o superiore a 139.000,00 euro, IVA esclusa, e inferiore alle soglie comunitarie di cui all’art. 35 del Codice, Iva esclusa (Classe 3): inserimento requisiti della capacità economica finanziaria (fatturato globale) e della capacità tecnico professionale (servizi/forniture analoghi) in relazione alle nuove soglie di importo della predetta Classe 3;

3) adeguare, nelle more dell’adozione del nuovo regolamento, l’attuale **Regolamento dell’elenco dei professionisti** cui affidare i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura alle vigenti disposizioni normative nazionali che si intendono automaticamente applicate, ove il contenuto del Regolamento sia incompatibile con le predette, sopravvenute, inderogabili disposizioni legislative;

4) pubblicare sul sito web aziendale un avviso per rendere note le modifiche apportate ai regolamenti aziendali, allegando la modulistica aggiornata, e per consentire agli operatori economici interessati di iscriversi per essere invitati alle procedure di affidamento per le nuove soglie e la nuova categoria prevista dalla novella normativa di cui trattasi;

5) modificare quanto disposto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. 1176 del 15/10/2020 in merito alla delega ai Direttori delle strutture organizzative afferenti al Dipartimento Area tecnica, indicata al punto sub 1) del dispositivo dalla deliberazione del Direttore Generale n. 204 del 20.02.2020, relativamente all’adozione di specifici provvedimenti di approvazione dei “documenti contrattuali” e di avvio della procedura degli affidamenti diretti, adeguando tale delega alle soglie di importo stabilite dalle vigenti disposizioni legislative nazionali per gli affidamenti diretti di lavori, di forniture di beni e servizi;

6) delegare, infine, i Direttori delle strutture organizzative afferenti al Dipartimento Area Tecnica all'adozione di specifici provvedimenti di approvazione dei Certificati di regolare esecuzione o Certificati di verifica conformità o documenti di conclusione equivalenti nell'ambito dei:

- contratti di lavori, di forniture di beni e servizi relativi ad affidamenti diretti rientranti nelle soglie di importo stabilite dalla normativa nazionale vigente;
- contratti applicativi per gli importi sopra stabiliti, discendenti da Accordo Quadro concluso anche con procedura diversa dall'affidamento diretto;

7) prevedere, in applicazione del DM 49/2018 sopra richiamato, relativamente ai soli affidamenti per lavori di importo inferiore a 40.000 euro, la possibilità di sostituire il certificato di regolare esecuzione con l'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa o documenti equivalenti;

Dato atto che il presente atto non comporta spesa;

Dato atto che il Direttore della SOC Appalti e supporto amministrativo dott. Massimo Martellini, nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata a cura del Responsabile del Procedimento, Donatella Matteoli, P.O. Attività amministrative e procedure negoziate ambito Empoli, procedure di gara ordinarie ambiti Firenze e Empoli e supporto normativo alla struttura, in servizio presso la SOC Appalti e supporto amministrativo;

Vista la sottoscrizione dell'atto da parte del Direttore del Dipartimento Area Tecnica Ing. Sergio Lami, che ne attesta la coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi del Dipartimento medesimo;

Su proposta del Direttore della SOC Appalti e supporto amministrativo, dott. Massimo Martellini;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociali;

Considerato di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 42, comma 4, della L.R.T. 40/2005 al fine di procedere celermente all'attivazione delle procedure di affidamento degli appalti per il periodo di efficacia della deroga come introdotta dalla Legge 108/2021, di conversione del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, che ha modificato la Legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 e dalla Legge 23 dicembre 2021, n. 238 (GU Serie Generale n.12 del 17-01-2022);

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1) di adeguare gli **indirizzi operativi aziendali per le procedure di affidamento diretto** in applicazione della deroga agli ex artt. 36, comma 2, e 157, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, introdotta dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione con modificazioni del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", così come modificata dalla Legge 108/2021 di conversione del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, per il periodo indicato nella stessa, e quindi fino al 30/06/2023, come da documento allegato di lettera **A)** alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della stessa;

2) di adeguare alle nuove disposizioni contenute nella novella normativa il **Regolamento degli operatori economici**, approvato con delibera n. 1176 del 15/10/2020, come da documento allegato di lettera **B)** alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della stessa, come di seguito dettagliato:

- **Art. 3 - CLASSI DI IMPORTO:** modifica della soglia di importo, per le Sezioni B e C, FORNITORI DI BENI e FORNITORI DI SERVIZI, delle seguenti classi:

- **Classe 2** – da 40.000,00 euro e inferiore a 139.000,00 euro, in adempimento a quanto previsto dall'art. 51, co.1, lett.a), sub 2.1 della L.108/2021, di conversione del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77,

- **Classe 3** – superiore a 139.000,00 euro e inferiore alle soglie comunitarie di cui all'art. 35 del Codice, aggiornate ogni due anni con regolamento UE;

- **Art. 6 Comma 4 – REQUISITI PER ESSERE ISCRITTI NELLE SEZIONI B e C FORNITORI DI BENI e FORNITORI DI SERVIZI**, relativamente ai punti:

B) per forniture o servizi di importo pari o superiore a 40.000,00 euro, IVA esclusa, e fino ad un importo inferiore a 139.000,00 euro, IVA esclusa (Classe 2): adeguamento degli importi relativi ai requisiti della capacità economica finanziaria (fatturato globale) e della capacità tecnico professionale (servizi/forniture analoghi), conseguente all'innalzamento della soglia massima di importo della predetta Classe 2;

C) per forniture o servizi di importo pari o superiore a 139.000,00 euro, IVA esclusa, e inferiore alle soglie comunitarie di cui all'art. 35 del Codice, Iva esclusa (Classe 3): inserimento requisiti della capacità economica finanziaria (fatturato globale) e della capacità tecnico professionale (servizi/forniture analoghi) in relazione alle nuove soglie di importo della predetta Classe 3;

3) di adeguare, nelle more dell'adozione del nuovo regolamento, l'attuale **Regolamento dell'elenco dei professionisti** cui affidare i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura alle vigenti disposizioni normative nazionali che si intendono automaticamente applicate, ove il contenuto del Regolamento sia incompatibile con le predette, sopravvenute, inderogabili disposizioni legislative;

4) di pubblicare sul sito web aziendale un avviso per rendere note le modifiche apportate ai regolamenti aziendali, allegando la modulistica aggiornata, e per consentire agli operatori economici interessati di iscriversi per essere invitati alle procedure di affidamento per le nuove soglie e la nuova categoria previste dalla novella normativa di cui trattasi;

5) di modificare quanto disposto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. 1176 del 15/10/2020 in merito alla delega ai Direttori delle strutture organizzative afferenti al Dipartimento Area tecnica, indicata al punto sub 1) del dispositivo dalla deliberazione del Direttore Generale n. 204 del 20.02.2020, relativamente all'adozione di specifici provvedimenti di approvazione dei "documenti contrattuali" e di avvio della procedura degli affidamenti diretti, adeguando tale delega alle soglie di importo stabilite dalle vigenti disposizioni legislative nazionali per gli affidamenti diretti di lavori, di forniture di beni e servizi;

6) di delegare, infine, i Direttori delle strutture organizzative afferenti al Dipartimento Area Tecnica all'adozione di specifici provvedimenti di approvazione dei Certificati di regolare esecuzione o Certificati di verifica conformità o documenti di conclusione equivalenti nell'ambito dei:

- contratti di lavori, di forniture di beni e servizi relativi ad affidamenti diretti rientranti nelle soglie di importo stabilite dalla normativa nazionale vigente;

- contratti applicativi per gli importi sopra stabiliti, discendenti da Accordo Quadro concluso anche con procedura diversa dall'affidamento diretto;

7) di prevedere, in applicazione del DM 49/2018 sopra richiamato, relativamente ai soli affidamenti per lavori di importo inferiore a 40.000 euro, la possibilità di sostituire il certificato di regolare esecuzione con l'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa;

8) di provvedere, a seguito di quanto disposto con il presente atto, all'adeguamento della modulistica aziendale relativa alle procedure di affidamento diretto;

- 9) di dare atto che il presente atto non comporta spesa;
- 10) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per le motivazioni espressi in narrativa ai sensi dell' art. 42 comma 4, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.;
- 11) di pubblicare il presente atto e la documentazione allegata, sull' albo on-line ai sensi dell' art. 42 comma 2, della Legge Regionale 40/2005 e ss.mm.ii. e, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm., nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web di questa Azienda nella sottosezione "Bandi di gare e contratti", nonché sul sistema informatizzato dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Toscana;
- 12) di trasmettere, a cura del Responsabile del procedimento, la presente deliberazione ai Direttori di Area e ai Direttori delle strutture interessate afferenti al Dipartimento Area Tecnica nonché al Responsabile delle Prevenzione Corruzione e Trasparenza;
- 13) di trasmettere la presente deliberazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall'art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii..

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Paolo Morello Marchese)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Lorenzo Pescini)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Emanuele Gori)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
(Dr.ssa Rossella Boldrini)

INDICAZIONI OPERATIVE PER GLI

AFFIDAMENTI DIRETTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A), DEL DECRETO LEGGE NR. 76 DEL 16 LUGLIO 2020 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120, COSÌ COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGGE 31 MAGGIO 2021, N. 77 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 108/2021

PREMESSA

L'affidamento e l'esecuzione di lavori servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice (soglie comunitarie) avviene nel rispetto dei principi enunciati dagli articoli 30, comma 1, (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità), 34 (criteri di sostenibilità energetica e ambientale) e 42 (prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse) dello stesso Codice, nonché del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.

L'art. 1, comma 1, del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n.120, così come modificato dal Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L.108/2021 (di seguito Decreto) ha introdotto una disciplina temporanea, applicabile agli affidamenti di contratti pubblici la cui determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento siano adottati entro il 30/06/2023, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (di seguito Codice).

La deroga è stata prevista al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, ed in relazione alle disposizioni introdotte in materia di Governance per il Piano nazionale di ripresa e resilienza finalizzate al rafforzamento delle strutture amministrative e all'accelerazione e allo snellimento delle procedure.

In particolare, la disciplina prevista al comma 2 dell'art. 1 del Decreto Legge 76/2020, come modificato dalla Legge 11 settembre 2020, n.120, così come modificato dal Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L.108/2021, stabilisce che le Stazioni appaltanti, fino al 30/06/2023, procedano all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 D.lgs. 50/2016 secondo le seguenti modalità, fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 dello stesso decreto:

1. affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro (...) anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione;

2. procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati;

Tutto ciò premesso

per dare attuazione concreta alle disposizioni dettate dalla novella normativa avanti illustrata, si forniscono alle strutture afferenti al Dipartimento Area tecnica le presenti indicazioni operative che si applicano nel periodo di efficacia della deroga prevista dalla novella normativa avanti richiamata:

- contenute nella PARTE PRIMA del presente documento recante “*Procedure di affidamento diretto delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore a 40.000,00 euro*”;

- contenute nella PARTE SECONDA del presente documento recante “*Procedure di affidamento diretto delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo pari o superiore a 40.000,00 euro ed inferiore a 150.000,00 euro per lavori e di importo inferiore a 139.000,00 euro per servizi e forniture*”.

PARTE PRIMA

PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DIRETTO DELLE ATTIVITÀ DI ESECUZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, NONCHÉ DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA, INCLUSA L'ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE, DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DEL DECRETO LEGGE 16 LUGLIO 2020 (DI SEGUITO "DECRETO") CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120 , COSÌ COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGGE 31 MAGGIO 2021, N. 77 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 108/2021 , DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO

1.1) Adempimenti preliminari all'avvio della procedura di affidamento

Per ogni singola procedura di affidamento è individuato il relativo Responsabile Unico del Procedimento (in seguito RUP) secondo le modalità specificate nella deliberazione nr. 1064 del 13.07.2017. Il RUP del singolo procedimento assicura che l'importo da porre a base dell'affidamento sia adeguato rispetto all'opera, servizio o fornitura da affidare e che detto importo stimato massimo, inferiore a 40.000 euro, non derivi da un artificioso frazionamento di opere, servizi o forniture di importo maggiore. Ciò consente non solo la formulazione di offerte congrue, ma evita anche che la sottostima dell'importo di affidamento possa determinare l'elusione della disciplina prevista dal Codice per importi superiori.

1.2) Svolgimento della procedura di affidamento

Il RUP, per l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, dopo aver acquisito, sul Sistema Telematico dell'Autorità Nazionale Anticorruzione il codice identificativo di gara (SMART CIG) ed eventualmente il codice unico di progetto (CUP), di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n.3, **potrà adottare una delle seguenti procedure:**

- a) richiedere offerta economica ad un unico operatore economico utilizzando la piattaforma telematica START o MEPA;
- b) richiedere offerta a più operatori, utilizzando le stesse piattaforme telematiche (START o MEPA);
- c) acquisire in forma scritta, con modalità informale (mediante e-mail o pec) più preventivi di spesa e, in seguito alla comparazione degli stessi, richiedere conferma del preventivo migliore, mediante piattaforma telematica START o MEPA, ad uno degli operatori economici interpellati.

Per gli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro, il RUP può non utilizzare la piattaforma telematica START o MEPA e acquisire uno o più preventivi/una o più offerte, mediante l'utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici (e-mail o pec).

Per l'individuazione dell'operatore economico o degli operatori economici cui richiedere preventivi o richiedere offerta, il RUP può ricorrere al mercato o alla consultazione degli elenchi aziendali degli operatori economici.

La scelta dell'operatore cui affidare un lavoro, un servizio, una fornitura deve essere motivata e deve essere garantito il rispetto del principio di rotazione, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità.

Il principio di rotazione si applica alle procedure che abbiano ad oggetto commesse identiche o analoghe, per prestazione ed importo, all'affidamento e/o invito immediatamente precedente.

Al fine di dare attuazione al principio di rotazione, in relazione alle procedure espletate, il RUP non richiede di norma preventivo e/o offerta all'affidatario uscente e agli operatori economici ai quali ha precedentemente richiesto preventivi e/o offerte.

L'individuazione dell'operatore economico uscente o invitato in occasione di un precedente affidamento e non affidatario deve essere sempre adeguatamente motivato.

Per gli affidamenti di importo inferiore a 5.000 è consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione sulla base di una sintetica motivazione.

L'offerta e/o le offerte devono essere corredate da apposita autocertificazione dell'operatore economico rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di attestazione del possesso dei requisiti di carattere generale, di cui all'art. 80 del Codice, e speciale, se previsti, ad eccezione di quelle richieste con MEPA.

È facoltà del RUP utilizzare il "DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO – DGUE", le Dichiarazioni aggiuntive al DGUE e ulteriori modelli per consorziate esecutrice e impresa ausiliaria, utilizzati dalla SOC Appalti e supporto amministrativo per le procedure di gara.

Il RUP svolge la procedura di affidamento con il supporto del personale amministrativo delle strutture organizzative amministrative afferenti il Dipartimento Area tecnica.

1.3 Soggetti ammessi alla procedura di affidamento diretto e condizioni di partecipazione

Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento diretto gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice che non incorrono in alcuna delle cause di esclusione come determinate dall'art. 80 dello stesso Codice.

Inoltre, non è ammessa la partecipazione alla procedura di affidamento diretto degli operatori economici per i quali sussistano:

- le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 nonché di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto;
- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

1.4 Requisiti speciali da prevedere, per i singoli affidamenti di lavori/servizi/forniture

a) requisiti di idoneità professionale ai sensi dell'art. 83, comma 1, lettera a) del Codice:

- Iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.), ove previsto, o registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E;
- Iscrizione all'Albo Nazionale delle Società Cooperative, oltre all'iscrizione alla C.C.I.A.A. (*solo per le Società cooperative e per i consorzi di cooperative*)
- (*eventuale*) altro Albo;

b) requisiti di capacità economica e finanziaria ai sensi dell'art. 83, comma 1, lettera b) del Codice:

copertura assicurativa generale contro i rischi di attività ovvero fatturato globale realizzato negli ultimi tre esercizi di importo non inferiore al doppio del valore stimato dell'appalto;

(N.B. *per i lavori il possesso dell'attestazione SOA nella/e specifica/che categoria/e di lavori da realizzare è sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di cui all'art. 83, comma 1, lettera b) del Codice*);

c) requisiti di capacità tecniche e professionali ai sensi dell'art. 83, comma 1, lettera c) del Codice, in alternativa fra loro:

- esperienze maturate nello specifico settore in un periodo determinato;
- possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico;
- nessun requisito per affidamenti di bassa complessità.

(N.B. *per i lavori il possesso dell'attestazione SOA nella/e specifica/che categoria/e di lavori da realizzare è sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di cui art. 83, comma 1, lettera c).*

1.5) Verifiche requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del Codice sull'operatore economico per il quale si propone l'affidamento e Mezzi di prova

1.5.1) Nel caso di affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro, i controlli vengono effettuati in via semplificata mediante:

- acquisizione telematica del Certificato camerale;
- verifica dell'assenza di annotazioni riservate presso il casellario ANAC;
- acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) ovvero certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale;
- verifica delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. art. 1, comma 52, L. 190/2012, c.d. "*white-list*" come da visura sul sito web delle Prefetture dove hanno sede legale gli operatori economici);
- verifica della sussistenza di altri requisiti speciali, ove previsti.

Resta ferma la possibilità, per il RUP, di effettuare, preventivamente e successivamente, ulteriori verifiche ritenute opportune.

In ogni caso la Stazione appaltante effettua un controllo a campione annuo su almeno il 5% degli operatori economici risultati affidatari – oltre che in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - in merito ai requisiti non già verificati come da alinea precedenti.

1.5.2) Nel caso di affidamenti di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore a 40.000 euro per i lavori, nelle more dell'attivazione della Banca dati nazionale dei contratti pubblici gestita dall'ANAC, i controlli sui requisiti di ordine generale vengono effettuati in via semplificata mediante:

- acquisizione telematica del Certificato camerale;
- verifica dell'assenza di annotazioni riservate presso il casellario ANAC;
- acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) ovvero certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale;
- verifica delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. art. 1, comma 52, L. 190/2012, c.d. "white-list" come da visura sul sito web delle Prefetture dove hanno sede legale gli operatori economici).

I controlli del possesso dei requisiti di cui all'art. 80, commi 1 e 4, primo e secondo periodo, del Codice, che vengono effettuati, con l'acquisizione, rispettivamente, del certificato del casellario giudiziale e del certificato di regolarità fiscale, sono svolti in caso di specifica richiesta del RUP.

Resta ferma la possibilità, per il RUP, di effettuare, preventivamente e successivamente, ulteriori verifiche ritenute opportune.

In ogni caso la Stazione appaltante effettua un controllo a campione annuo su almeno il 5% degli operatori economici risultati affidatari – oltre che in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - in merito ai requisiti non già verificati come da alinea precedenti.

I requisiti economico- finanziari e tecnico - professionali vengono verificati, come di seguito indicato:

A) per i lavori

REQUISITI CAPACITA' ECONOMICO-FINANZIARIA di cui al precedente paragrafo 1,4 lett. b)

- mediante copia conforme all'originale dell'assicurazione generale contro i rischi di attività

ovvero

- per il fatturato globale realizzato negli ultimi tre esercizi di importo non inferiore al doppio del valore stimato dell'appalto:

- per le società di capitali, mediante il bilancio approvato alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta/preventivo corredato della nota integrativa;

- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone, mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

ovvero

- altro documento idoneo;

REQUISITI CAPACITA' TECNICO-PROFESSIONALE di cui al precedente paragrafo 1,4 lett. c)

- in caso di lavori eseguiti su committenza di soggetti pubblici, con certificati di esecuzione conformi allo schema allegato B) al D.P.R. n. 207/2010, riferiti a lavori di natura analoga (Certificati di esecuzione lavori rilasciati con procedura telematica dall'ANAC);

- in caso di lavori eseguiti per conto di committenti privati o di lavori in proprio, con dichiarazione corredata dalla documentazione prevista dall'art. 86, commi 5 e 6, del D.P.R. n. 207/2010;

-relativamente al possesso dell'adeguata attrezzatura tecnica, con la documentazione che attesti l'attrezzatura posseduta o disponibile, ai sensi dell'art. 79, comma 8, del D.P.R. n. 207/2010,

-documentazione attestante altri eventuali requisiti speciali.

L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento (da comprovare con la visura dell'attestato presso il casellario informatico tenuto dall'ANAC o con l'originale o la copia conforme all'originale dell'attestazione richiedendola all'operatore economico) è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti.

B) per forniture e servizi

REQUISITI CAPACITA' ECONOMICO-FINANZIARIA di cui al precedente paragrafo 1,4 lett. b)

- mediante copia conforme all'originale dell'assicurazione generale contro i rischi di attività

ovvero

- per il fatturato globale realizzato negli ultimi tre esercizi di importo non inferiore al doppio del valore stimato dell'appalto:

- per le società di capitali, mediante il bilancio approvato alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta/preventivo corredato della nota integrativa;

• per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone, mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

ovvero

- altro documento idoneo;

REQUISITI CAPACITA' TECNICO-PROFESSIONALE di cui al precedente paragrafo 1,4 lett. c)

- in caso di forniture e servizi eseguiti su committenza di soggetti pubblici, attestati acquisiti dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

- in caso di forniture e servizi eseguiti su committenza privata certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

ovvero

- copia conforme all'originale dei contratti e relative fatture in alternativa ai mezzi di prova di cui ai precedenti punti sub 2. e sub 3;

ovvero

- qualsiasi altra documentazione che possa comprovare il possesso dei requisiti richiesti;

- documentazione attestante altri eventuali requisiti speciali.

L'attività di verifica descritta nel paragrafo 1.5) è condotta dal RUP con il supporto del personale delle strutture organizzative amministrative afferenti al Dipartimento Area tecnica e deve risultare dalla Relazione del RUP di cui al successivo paragrafo 1.7).

1.6) Criterio di affidamento

L'affidamento può avvenire sulla base del solo prezzo offerto e/o sulla base di elementi qualitativi descritti nella richiesta di preventivo/offerta in ragione del fabbisogno da soddisfare con l'appalto che si intende affidare. L'offerta nel suo complesso dovrà essere congrua in rapporto alla tipologia e alla qualità della prestazione. A titolo meramente esemplificativo, nella motivazione sull'affidamento della prestazione la congruità si può giustificare sulla base di un confronto con la spesa per precedenti affidamenti o con la spesa sostenuta da altre amministrazioni per prestazioni analoghe o sulla base di altri elementi ritenuti idonei dal RUP.

1.7) Affidamento

Ai sensi dell'art. 32, comma 2, del Codice è possibile procedere all'affidamento con unica determinazione dirigenziale di affidamento del lavoro/servizio/fornitura, adottata dal Direttore della struttura di riferimento del RUP, (di seguito "Direttore competente") sulla base della proposta di quest'ultimo.

Per gli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro, la determina dirigenziale, di norma, può comprendere più affidamenti ed essere adottata entro il mese successivo alla data dell'ultimo affidamento.

La proposta del RUP deve essere formulata con apposita relazione nella quale devono essere indicati:

- il titolo dell'affidamento e la descrizione della prestazione;

- lo smart CIG ed il CUP (*se previsto*);

- l'importo a base dell'affidamento e l'importo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (derivanti dal PSC o dal DUVRI, se previsti);

- la modalità di svolgimento della procedura di affidamento di cui al precedente paragrafo 1.2);

- i criteri di individuazione dell'operatore economico/degli operatori economici invitato/i a rimettere offerta/preventivo;

- i soggetti ammessi e le condizioni di partecipazione alla procedura;

- i criteri di selezione dell'operatore economico/degli operatori economici invitato/i a rimettere offerta/preventivo;

- il criterio di affidamento;

- l'operatore economico/gli operatori economici/invitato/invitati/interpellato/i;

- l'operatore economico/operatori economici che ha/hanno rimesso offerta/e/preventivi, specificando la ragione sociale, partita IVA/Codice fiscale e sede legale,

- il prezzo offerto/percentuale di ribasso offerto da ogni offerente e (*eventuale*) altri elementi contenuti nell'offerta;

- la ragione sociale, partita IVA/Codice fiscale e sede legale dell'operatore economico che ha rimesso la migliore offerta con l'illustrazione del contenuto della stessa;

- la rispondenza dell'offerta alle esigenze della stazione appaltante;

- la proposta di affidamento specificando:

- a) la ragione sociale, partita IVA/Codice fiscale e sede legale dell'operatore economico per il quale si propone l'affidamento e le relative motivazioni con riferimento al prezzo offerto/percentuale di ribasso/e/o altri elementi e alla rispondenza alle esigenze della stazione appaltante;
- b) l'importo dell'affidamento con l'indicazione degli oneri della sicurezza (derivanti dal PSC o dal DUVRI, se previsti);
- la congruità del prezzo in rapporto alla tipologia e alla qualità della prestazione;
 - le verifiche dei requisiti dichiarati dall'operatore economico per il quale si propone l'affidamento e se le stesse sono in corso di esecuzione o se sono concluse, anche in parte.

La determinazione dirigenziale darà atto:

- dell'acquisizione del parere favorevole del Direttore del Dipartimento in merito alla compatibilità degli importi che incidono sul Piano Investimenti;
- che sono in corso di esecuzione le verifiche sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale dichiarati dall'operatore economico o se le stesse sono già concluse, anche in parte, come indicato nella relazione del RUP.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del Decreto, salvo il caso in cui la procedura di affidamento sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente deve avvenire entro il termine di cui all'art. 1, comma 1, del "Decreto". Per atto di avvio del procedimento si intende la data di trasmissione all'operatore economico della richiesta di offerta.

Il mancato rispetto del termine anzidetto, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso:

- 1) possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale;
- 2) qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante su proposta del Direttore competente, acquisita una relazione dettagliata del RUP.

1.8) Consegna dei lavori in via d'urgenza/esecuzione del contratto in via d'urgenza - Stipulazione del contratto e pubblicazione

Dopo l'adozione e l'esecutività della determina di cui al precedente paragrafo 1.7), ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a) del "Decreto", è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via d'urgenza o l'esecuzione del contratto in via d'urgenza, anche nelle more delle verifiche dei requisiti di carattere generale e speciale, questi ultimi ove previsti.

Il contratto sarà stipulato entro 60 giorni successivi all'efficacia dell'aggiudicazione dichiarata con provvedimento del Direttore competente, salvo diverso termine previsto nella richiesta di offerta/preventivo, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere mediante posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice. Per gli affidamenti di cui trattasi, lo scambio di corrispondenza, attraverso cui si concretizza la conclusione del contratto, consiste, da un lato, nell'invio dell'offerta da parte dell'operatore economico affidatario con contestuale accettazione di tutte le condizioni di svolgimento della prestazione previste dalla Stazione appaltante nella documentazione tecnico-amministrativa dell'affidamento stesso e, dall'altro, nella trasmissione a mezzo PEC della nota della stazione appaltante di accettazione dell'offerta. La mancata stipulazione del contratto nel termine anzidetto deve essere motivata con specifico riferimento all'interesse della stazione appaltante e all'interesse nazionale alla sollecita esecuzione del contratto e viene valutata ai fini della responsabilità erariale e disciplinare del Direttore competente.

Per gli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro, il contratto si intende stipulato, di norma, con l'ordine sottoscritto dal Direttore della struttura competente, nelle more dell'adozione del provvedimento mensile di cui al precedente paragrafo 1.7).

La documentazione tecnico-amministrativa posta a base dell'affidamento deve contenere espresse specifiche clausole che ne prevedano, in ipotesi di successivo accertamento del difetto del possesso da parte dell'affidatario dei requisiti prescritti, l'annullamento dell'aggiudicazione e, nel caso in cui il contratto sia stato stipulato, la risoluzione ed il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni eseguite, oltre all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10% del valore del contratto.

In seguito all'adozione della determinazione di affidamento e alla stipula del contratto, il RUP è tenuto, ai sensi dell'art. 29 del Codice e dell'art. 10 della Legge regionale n. 38/2007 e relativo regolamento di attuazione, a pubblicare gli atti oggetto della presente procedura nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web di questa Azienda nella sottosezione "Bandi di gara e contratti", nonché sul sistema informatizzato dell'Osservatorio

dei Contratti Pubblici della Regione Toscana. La pubblicazione dell'esito dell'affidamento è prevista solo sul sistema informatizzato dell'Osservatorio anzidetto.

Le pubblicazioni descritte al paragrafo precedente sono curate dal RUP con il supporto del personale delle strutture organizzative amministrative afferenti al Dipartimento Area tecnica.

PARTE SECONDA

PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DIRETTO DELLE ATTIVITÀ DI ESECUZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, NONCHÉ DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA, INCLUSA L'ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DEL DECRETO LEGGE 16 LUGLIO 2020 (DI SEGUITO "DECRETO"), CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120, COSÌ COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGGE 31 MAGGIO 2021, N. 77 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 108/2021, DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000 EURO ED INFERIORE:

- A 150.000 EURO PER LAVORI;
- A 139.000 EURO PER SERVIZI E FORNITURE (IVI COMPRESI I SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA).

1.1) Adempimenti preliminari all'avvio della procedura di affidamento

Per ogni singola procedura di affidamento è individuato il relativo Responsabile Unico del Procedimento (in seguito RUP) secondo le modalità specificate nella deliberazione n. 1064 del 13.07.2017.

1.1.1) Lavori

Il RUP, dopo aver verificato e validato il progetto oggetto dell'appalto, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 50/2016 (di seguito Codice), e dopo aver accertato che non esistono esigenze di mercato che suggeriscano un diverso confronto concorrenziale, si attiva per l'adozione dell'atto di approvazione del progetto stesso e propone l'avvio della procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del Decreto, al Direttore della struttura organizzativa di riferimento del RUP (di seguito "Direttore della struttura competente").

Il RUP trasmette al Direttore competente il progetto corredato dal verbale di validazione e da una relazione di avvio della procedura di affidamento, nella quale devono essere specificati:

- il titolo dell'affidamento, con l'indicazione del CUP (*se previsto*);
- l'oggetto dell'appalto;
- l'importo a base dell'affidamento e l'importo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (derivanti da PSC o DUVRI);
- il limite massimo di ricorso al subappalto;
- la modalità di svolgimento della procedura di affidamento di cui al successivo paragrafo 1.2);
- la modalità di individuazione dell'operatore economico/degli operatori economici da invitare a rimettere preventivo/i/offerta/e;
- i soggetti ammessi alla procedura e le condizioni di partecipazione;
- i criteri di selezione degli operatori economici;
- il criterio di aggiudicazione.

Il Direttore della struttura competente adotta il provvedimento di approvazione del progetto oggetto dell'appalto e di avvio del procedimento di affidamento diretto di cui all'art. 1, comma 2, lettera a) del Decreto, previo parere favorevole del Direttore del Dipartimento Area tecnica in merito alla compatibilità degli importi che incidono sul Piano Investimenti.

1.1.2) Servizi e Forniture (ivi compresi i servizi di ingegneria ed architettura)

Il RUP, dopo aver redatto il capitolato speciale/capitolato d'onori ovvero i documenti contenenti le condizioni contrattuali della prestazione ed aver accertato che non esistono esigenze di mercato che suggeriscano un diverso confronto concorrenziale, si attiva per l'adozione dell'atto di approvazione degli stessi e propone l'avvio della procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del "Decreto", al Direttore della struttura competente.

Il RUP trasmette al Direttore competente la documentazione avanti indicata corredata da una relazione di avvio della procedura di affidamento, nella quale devono essere specificati:

- il titolo dell'affidamento, con l'indicazione del CUP (*se previsto*);
- l'oggetto dell'appalto;
- l'importo a base dell'affidamento e l'importo degli oneri della sicurezza risultanti dal DUVRI (*se previsti gli oneri di sicurezza*);
- il limite massimo di ricorso al subappalto;
- la modalità di svolgimento della procedura di affidamento;

- modalità di individuazione dell'operatore economico/degli operatori economici da invitare a rimettere preventivo/i/offerta/e;
- i soggetti ammessi alla procedura e le condizioni di partecipazione;
- i criteri di selezione degli operatori economici;
- il criterio di aggiudicazione.

Il Direttore della struttura competente adotta il provvedimento di approvazione dei documenti oggetto dell'appalto e di avvio del procedimento di affidamento diretto cui all'art. 1, comma 2, lettera a) del Decreto, previo parere favorevole del Direttore del Dipartimento Area tecnica in merito alla compatibilità degli importi che incidono sul Piano Investimenti.

1.2) Svolgimento della procedura di affidamento

Il RUP, dopo l'adozione del provvedimento del Direttore della struttura competente di approvazione degli atti e di avvio della procedura, **potrà adottare una delle seguenti procedure**, previa acquisizione del Codice Identificativo di Gara (CIG) ed eventualmente del Codice Unico di Progetto (CUP):

- a) richiedere offerta economica ad un unico operatore economico utilizzando la piattaforma telematica START o MEPA;
- b) richiedere offerta a più operatori, utilizzando le stesse piattaforme telematiche (START o MEPA);
- c) acquisire in forma scritta, con modalità informale (mediante e-mail o pec) più preventivi di spesa e, in seguito alla comparazione degli stessi, richiedere conferma del preventivo migliore, mediante piattaforma telematica START o MEPA, ad uno degli operatori economici interpellati.

Gli operatori economici saranno selezionati, di norma, dal RUP fra quelli iscritti negli elenchi aziendali degli operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto della diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate.

Se il RUP individua operatori economici non iscritti negli elenchi aziendali la scelta deve essere debitamente motivata e deve essere garantito il rispetto del principio di rotazione degli inviti, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità.

Il principio di rotazione si applica alle procedure che abbiano ad oggetto commesse identiche o analoghe, per prestazione ed importo, all'affidamento e/o invito immediatamente precedente.

L'individuazione dell'operatore economico uscente o invitato in occasione di un precedente affidamento e non affidatario deve essere sempre adeguatamente motivato.

Il RUP utilizza il "DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO – DGUE", le Dichiarazioni aggiuntive al DGUE e ulteriori modelli per consorziata esecutrice e impresa ausiliaria, utilizzati dalla SOC Appalti e supporto amministrativo per le procedure di gara.

1.3) Soggetti ammessi alla procedura e condizioni di partecipazione

Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento diretto gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, secondo le disposizioni dell'art. 45 e 46 del Codice che non incorrono in alcuna delle cause di esclusione come determinate dall'art. 80 dello stesso Codice.

Inoltre, non è ammessa la partecipazione alla procedura di affidamento diretto degli operatori economici per i quali sussistano:

- le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 nonché di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto;
- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

1.4) Criteri di selezione

1.4.1) Lavori

Requisiti speciali da prevedere per i singoli affidamenti di lavori:

- 1) requisiti di idoneità professionale ai sensi dell'art. 83, comma 1, lettera a):
 - Iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.), ove previsto, o registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E;
 - Iscrizione all'Albo Nazionale delle Società Cooperative, oltre all'iscrizione alla C.C.I.A.A. (*solo per le Società cooperative e per i consorzi di cooperative*);
 - altro Albo _____;
- 2) requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale ai sensi dell'art. 83, comma 1, lettera b) e c):
 - possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010 in relazione ai lavori da realizzare;

ovvero

- attestazione SOA nella/e specifica/che categoria/e di lavori da realizzare;
- (*eventuale*) altri requisiti speciali;

1.4.2) Servizi e forniture (ivi compresi i servizi di ingegneria ed architettura)

Requisiti di cui all'art. 83 del Codice

Requisiti speciali e mezzi di prova - del Bando tipo n. 1 e del Bando tipo n. 3, che disciplinano, rispettivamente, la “*Procedura aperta per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo*” e la “*Procedura aperta per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore ad € 100.000 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo*”.

1.5) Mezzi di prova dei requisiti generali e speciali, di cui ai paragrafi 1.3 e 1.4, sull'operatore economico per il quale si propone l'affidamento tramite sistema AVCPASS:

Tenuto conto delle Linee ANAC n. 4, la verifica dei requisiti di ordine generale e speciale previsti nella documentazione oggetto della procedura di affidamento dell'appalto avviene mediante la procedura AVCPASS di ANAC, ad eccezione:

- della certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che sarà acquisita dall'Ente competente, nel caso in cui l'operatore sia soggetto all'applicazione di tale disciplina;
- del documento di regolarità contributiva, che sarà acquisito mediante il portale “DURC online” ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale;
- dell'iscrizione alla c.d. “white-list che viene accertata con visura sul sito web della Prefettura dove ha sede legale l'operatore economico;
- della visura presso il Registro delle Imprese mediante “INFOCAMERE”;
- della visura Casellario informatico di ANAC.

1.5.1) Il controllo dei requisiti di carattere generale viene effettuato mediante l'acquisizione della seguente documentazione:

- certificato integrale del Casellario Giudiziale per i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice relativamente alle cause ostative di cui all'art. 80, comma 1 e 2 del Codice¹;
- certificato di regolarità fiscale relativamente alla causa ostativa di cui all'art. 80, comma 4, primo e secondo periodo, del Codice;
- DURC ovvero certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale, relativamente alla causa ostativa di cui all'art., 80, comma 4, terzo periodo del Codice;
- certificato di regolarità contributiva Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei professionisti (per servizi di ingegneria e architettura);
- visura dell'assenza di annotazioni riservate presso il casellario informatico di ANAC relativamente alle cause ostative di cui all'art. 80, comma 5, lettere a) c), c-bis), c-ter), c- quater, f-ter, g), h) ed l) del Codice;
- (*eventuale*) certificato dei carichi pendenti con riferimento ai provvedimenti di condanna non definitivi per i reati di cui agli artt. 353, 353-bis, 354,355 e 356 c.p. nei casi indicati al paragrafo 2.2 delle linee guida dell'ANAC n. 6, come da ultimo modificate con determinazione n. 1008 dell'11 ottobre 2017, relativamente alle cause ostative di cui all'art. 80, comma 5, lettera c) del Codice;
- certificato della Camera di commercio relativamente alle cause ostative di cui all'art. 80, comma 5, lettere b) ed m), del Codice;
- autocertificazione dell'operatore economico relativamente alla causa ostativa di cui all'art. 80, comma 5, lettere d) ed e) del Codice;
- certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e visura dell'assenza di annotazioni riservate presso il Casellario informatico di ANAC relativamente alla causa ostativa di cui all'art. 80, comma 5, lettera f) del Codice;
- certificato di ottemperanza, nel caso in cui l'operatore è soggetto agli obblighi occupazionali di cui all'art. 17 della L. 68/1999 relativamente alla causa ostativa di cui all'art. 80, comma 5, lett. i) del Codice;
- attestazioni/certificazioni di verifica delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. Art. 1, comma 52,

¹Vedasi comunicato del Presidente dell'ANAC del 8 novembre 2017.

L. 190/2012 mediante la visura della c.d. “white-list” presso il sito web delle Prefetture dove hanno sede legale gli operatori economici).

1.5.2) Il controllo dei requisiti di carattere speciale relativamente agli affidamenti di lavori viene effettuato mediante l’acquisizione della seguente documentazione.

All’operatore economico sarà richiesto di inserire nel sistema AVCPASS

1. per le lavorazioni riconducibili ai lavori da realizzare:

a. in caso di lavori eseguiti su committenza di soggetti pubblici, certificati di esecuzione conformi allo schema allegato B) al D.P.R. N. 207/2010 riferiti a lavori di natura analoga;

b. in caso di lavori eseguiti per conto di committenti privati o di lavori in proprio, con dichiarazione corredata dalla documentazione prevista dall’art. 86, commi 5 e 6, del D.P.R. nr. 207/2010;

2. relativamente al costo sostenuto per il personale dipendente, con i documenti di cui all’art. 79, comma 11, del D.P.R. 207/2010;

3. relativamente al possesso dell’adeguata attrezzatura tecnica, con la documentazione che attesti l’attrezzatura posseduta o disponibile, ai sensi dell’art. 79, comma 8, del D.P.R. nr. 207/2010,

4. documentazione attestante altri eventuali requisiti speciali.

Nel caso di possesso dell’attestazione SOA, la verifica potrà essere effettuata tramite il portale AVCPASS se disponibile, altrimenti l’attestazione sarà acquisita tramite il casellario informatico tenuto dall’ANAC ovvero tramite l’originale o la copia conforme all’originale richiedendo all’operatore economico di inserirla nel portale AVCPASS.

1.5.3) Il controllo dei requisiti di carattere speciale relativamente agli affidamenti di servizi e forniture viene effettuato mediante AVCPASS.

All’operatore economico sarà richiesto di inserire nel sistema AVCPASS la documentazione prevista dai bandi tipo 1 e 3 di ANAC avanti richiamati.

1.6) Verifiche sui requisiti ex art. 16 della Legge regionale n. 38/2007 e in merito al rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lettera d) ai sensi dell’art. 95, comma 5, del Codice (nei casi in cui sono previste).

È compito del RUP, inoltre, prima di proporre l’affidamento

- verificare, ai sensi del comma 10 dell’art. 95 ultimo capoverso D.lgs. n. 50/2016, il rispetto di quanto previsto all’art. 97, comma 5, lettera d), richiedendo, per iscritto e assegnando all’operatore economico un termine non inferiore a 7 giorni, la presentazione delle spiegazioni circa la stima dei costi del personale indicato in offerta. Tale verifica sarà effettuata dal RUP, per il settore edile, acquisendo il Documento relativo alla congruità dell’incidenza della manodopera relativo allo specifico intervento, introdotto dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 25 giugno 2021, n. 143, adottato in applicazione di quanto previsto articolo 8, comma 10-bis, del decreto-legge n. 76 del 2020, come convertito dalla legge n. 120 del 2020;

- verificare, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 38/2007, il possesso dei requisiti tecnico professionali dell’operatore economico risultato primo in graduatoria richiedendo allo stesso di produrre entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta la seguente documentazione:

a) Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 81/2008;

b) Nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008;

c) Nomina del medico competente, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008;

d) Adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute, ai sensi dell’articolo 37 del D.lgs. 81/2008 da documentare mediante la produzione di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e degli attestati correlati.

La documentazione sopra specificata alle lettere a), b), c) e d) dovrà essere prodotta secondo una delle seguenti modalità:

- copie autenticate, anche nelle forme previste ai sensi del D.P.R. 445/2000 (dichiarazione di copia conforme all’originale del documento, sottoscritta con firma olografa e corredata del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, ovvero sottoscritta con firma digitale) mediante invio in formato elettronico a mezzo posta elettronica o a mezzo PEC;

- originali, in formato elettronico, sottoscritti con firma digitale, mediante invio a mezzo posta elettronica oppure a mezzo PEC.

1.7) Criterio di affidamento

L'affidamento può avvenire sulla base del solo prezzo offerto e/o sulla base di elementi qualitativi descritti nella richiesta di preventivo/offerta in ragione del fabbisogno da soddisfare con l'appalto che si intende affidare. L'offerta nel suo complesso dovrà essere congrua in rapporto alla tipologia e alla qualità della prestazione. A titolo meramente esemplificativo nella motivazione sull'affidamento della prestazione, la congruità si può giustificare sulla base di un confronto con la spesa per precedenti affidamenti o con la spesa sostenuta da altre amministrazioni per prestazioni analoghe o sulla base di altri elementi ritenuti idonei dal RUP.

1.8) Affidamento

Si procede all'affidamento con determinazione dirigenziale di affidamento del lavoro, del servizio e della fornitura adottata dal Direttore della struttura competente.

1.8.1) Lavori

La determinazione dirigenziale di affidamento del lavoro è adottata sulla base della proposta del RUP, formulata con apposita relazione di conclusione della procedura di affidamento, nella quale devono essere indicati:

- l'oggetto dell'appalto;
- il CIG ed il CUP (*se previsto*);
- l'importo a base dell'affidamento e l'importo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (derivanti da PSC e DUVRI);
- la ragione sociale, Partita IVA/Codice Fiscale e sede legale del soggetto interpellato o dei soggetti interpellati;
- la ragione sociale e sede legale del soggetto/soggetti che hanno rimesso il preventivo/offerta;
- il contenuto del preventivo/offerta acquisito/a o dei preventivi/offerte acquisiti/e e in tal caso la valutazione effettuata degli stessi;
- la proposta di affidamento specificando:
 - a) Ragione sociale
 - b) Partita IVA/Codice Fiscale
 - c) Sede legale
 - d) Motivazione con riferimento al prezzo offerto/percentuale di ribasso/e/o ad altri elementi e alla rispondenza alle esigenze della stazione appaltante;
- l'importo dell'affidamento con l'indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (derivanti da PSC e DUVRI);
- la congruità del prezzo in rapporto alla tipologia e alla qualità della prestazione;
- le verifiche dei requisiti dichiarati dall'operatore economico per il quale si propone l'affidamento e se le stesse sono in corso di esecuzione o se sono già concluse, anche in parte;

1.8.2) Servizi e Forniture (ivi compresi i servizi di ingegneria ed architettura)

La determinazione dirigenziale di affidamento del servizio o della fornitura è adottata sulla base della proposta del RUP, formulata con apposita relazione di conclusione della procedura di affidamento, nella quale devono essere indicati:

- l'oggetto dell'affidamento;
- il CIG ed il CUP (*se previsto*);
- l'importo a base dell'affidamento e l'importo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso risultanti dal DUVRI, se previsto;
- la ragione sociale, Partita IVA/Codice Fiscale e sede legale del soggetto interpellato o dei soggetti interpellati;
- la ragione sociale e sede legale del soggetto/soggetti che hanno rimesso il preventivo/offerta;
- il contenuto del preventivo/offerta acquisito/a o dei preventivi/offerte acquisiti/e e in tal caso la valutazione effettuata degli stessi;
- la proposta di affidamento specificando:
 - a) Ragione sociale
 - b) Partita IVA/Codice Fiscale
 - c) Sede legale
 - d) Motivazione con riferimento al prezzo offerto/percentuale di ribasso/e/o ad altri elementi e alla rispondenza alle esigenze della stazione appaltante;
- l'importo dell'affidamento con l'indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso derivanti da DUVRI (*se previsti gli oneri di sicurezza*);
- la congruità del prezzo in rapporto alla tipologia e alla qualità della prestazione;
- le verifiche dei requisiti dichiarati dall'operatore economico per il quale si propone l'affidamento e se le stesse sono in corso di esecuzione o se sono già concluse, anche in parte;

1.8.3) Lavori - Servizi – Forniture (ivi compresi i servizi di ingegneria ed architettura)

La determinazione dirigenziale darà atto che sono in corso di esecuzione le verifiche sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale dichiarati dall'operatore economico o se le stesse sono concluse anche in parte, come indicato nella relazione del RUP.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del Decreto, salvo il caso in cui la procedura di affidamento sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente deve avvenire entro il termine di cui all'art. 1, comma 1, del "Decreto". Per atto di avvio del procedimento si intende la data di adozione del provvedimento di avvio della procedura di cui ai precedenti paragrafi sub 1.1.1) e 1.1.2).

Il mancato rispetto del termine anzidetto, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso:

- 1) possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale;
- 2) qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante su proposta del Direttore competente, acquisita una relazione dettagliata del RUP.

1.9) Consegna dei lavori in via d'urgenza/esecuzione del contratto in via d'urgenza - Stipulazione del contratto e pubblicazione

Lavori – Servizi – Forniture (ivi compresi i servizi di ingegneria ed architettura)

Dopo l'adozione e l'esecutività della determina di cui al precedente paragrafo **1.8)**, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a) del "Decreto", è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via d'urgenza o l'esecuzione del contratto in via d'urgenza, anche nelle more delle verifiche dei requisiti di carattere generale e speciale.

Il contratto sarà stipulato entro 60 giorni successivi all'efficacia dell'aggiudicazione dichiarata con provvedimento del Direttore competente, salvo diverso termine previsto nella richiesta di offerta/preventivo, con le modalità previste dall'art. 32, comma 14, del Codice, il quale prevede che la stipula del contratto avviene, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna Stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della Stazione appaltante o mediante scrittura privata ovvero mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri (vedasi paragrafo 5.3.1 delle linee guida ANAC, n.4).

La mancata stipulazione del contratto nel termine previsto deve essere motivata con specifico riferimento all'interesse della stazione appaltante e all'interesse nazionale alla sollecita esecuzione del contratto e viene valutata ai fini della responsabilità erariale e disciplinare del Direttore competente.

In seguito all'adozione della determinazione di affidamento e alla stipula del contratto, il RUP è tenuto, ai sensi dell'art. 29 del Codice e dell'art. 10 della Legge regionale n. 38/2007 e relativo regolamento di attuazione, a pubblicare gli atti oggetto della presente procedura e l'esito dell'affidamento nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" del sito web di questa Azienda nella sottosezione "*Bandi di gara e contratti*", nonché sul sistema informatizzato dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Toscana. Le pubblicazioni descritte al paragrafo precedente sono curate dal RUP con il supporto del personale della SOC Appalti e supporto amministrativo.

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E LA
GESTIONE DELL'ELENCO DEGLI OPERATORI
ECONOMICI DEL DIPARTIMENTO AREA TECNICA,
AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLE
PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI
LAVORI/SERVIZI/FORNITURE SOTTO SOGLIA
COMUNITARIA

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E LA GESTIONE DELL'ELENCO DEGLI
OPERATORI ECONOMICI DEL DIPARTIMENTO AREA TECNICA, AI FINI DELLA
PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI
LAVORI/SERVIZI/FORNITURE SOTTO SOGLIA COMUNITARIA

SOMMARIO


Art. 1 – OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE.....	3
Art. 2 – STRUTTURA DELL'ELENCO.....	3
Art. 3 - CLASSI DI IMPORTO	4
Art. 4 - SOGGETTI AMMESSI	4
Art. 5 – ISCRIZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI NELL'ELENCO	4
Art. 6 – REQUISITI.....	5
Art. 7 – MODALITA' DI UTILIZZO DELL'ELENCO.....	7
Art. 8 – COSTITUZIONE, AGGIORNAMENTO E REVISIONE DELL'ELENCO	8
Art. 9 – CANCELLAZIONE DALL'ELENCO	8
Art. 10 – TUTELA DELLA PRIVACY	9
Art. 11 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.....	9
Art. 12 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE	9
Art. 13 – ENTRATA IN VIGORE.....	9
Allegato A.1) Tabella Categorie Lavori Pubblici –.....	10
Allegato A.2) - Tabella Categorie Merceologiche Forniture e Servizi.....	10
Allegato A.3) - Istanza di iscrizione.....	10
Allegato A.4) – Modello di formulario (DGUE) con Circolare del M.I.T. 18 luglio 2016, n. 3 per la compilazione del DGUE	10
A.5) – Dichiarazioni aggiuntive al (DGUE).....	10

Art. 1 – OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione e la gestione di un elenco di operatori economici del Dipartimento Area tecnica dell'Azienda USL Toscana centro, che di seguito per brevità sarà denominata Azienda, ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e deroghe, che di seguito per brevità sarà denominato Codice, e sulla base delle indicazioni fornite dall'ANAC con le linee guida n. 4 di attuazione del Codice dei contratti pubblici recanti *“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”*, approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 1097 del 26.10.2016 e aggiornate al D.lgs. n. 56/2017 con delibera n. 206 del 01.03.2018, in vigore dal 07/04/2018, e da ultimo aggiornate con deliberazione n. 636 del 10.07.2019, ai soli fini dell'archiviazione della procedura di infrazione n. 2018/2273, che disciplinano, per le parti ancora applicabili, le *“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”*.
2. L'Elenco degli operatori economici, che di seguito per brevità sarà denominato “Elenco”, ha lo scopo di individuare gli operatori economici da invitare alle procedure di affidamento diretto rientranti nelle soglie di importo stabilite dalle vigenti disposizioni legislative nazionali e alle procedure negoziate di importo inferiore alle soglie comunitarie nei settori ordinari di cui all'articolo 35 del Codice.
3. L'Elenco di cui al presente regolamento non riguarda le procedure di affidamento di cui agli artt. 31, comma 8, e 157, comma 2, primo periodo, del Codice, oggetto di specifica regolamentazione.
4. L'Elenco sarà utilizzato dai Responsabili Unici dei Procedimenti, individuati ai sensi dell'art. 31 del Codice e della deliberazione n. 1064 del 13/07/2017, per le singole procedure di affidamento indicate al precedente comma 2, sempreché non valutino la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie.
5. Le disposizioni del presente Regolamento devono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.

Art. 2 – STRUTTURA DELL'ELENCO

1. L'Elenco è articolato nelle seguenti Sezioni:
 - Sezione A: Esecutori di Lavori;
 - Sezione B: Fornitori di Beni;
 - Sezione C: Fornitori di Servizi.
2. L'Elenco comprende Categorie merceologiche, per forniture e servizi, le Categorie di cui all'Allegato A del D.P.R. 207/2010, per lavori, e le Classi d'importo per le quali l'operatore economico chiede l'iscrizione.
3. L'operatore economico potrà iscriversi in una o in più Sezioni per una o più Categorie e per una o più Classi di importo di cui al successivo articolo 3.
4. Per la Sezione Lavori, le Categorie, di cui all'Allegato A del Decreto avanti indicato, sono elencate nella tabella allegata al presente regolamento sotto la lettera A.1).
5. Per le Sezioni Forniture e Servizi, le Categorie merceologiche sono elencate nella tabella allegata al presente regolamento sotto la lettera A.2).
6. L'Elenco riporterà:
 1. il numero progressivo assegnato all'operatore economico;
 2. il nome/ragione sociale dell'operatore economico, il codice fiscale, la partita IVA e la sede legale;
 3. la Sezione o le Sezioni per le quali è iscritto;
 4. La/le Categoria/e per la/e quale/i l'operatore economico è iscritto (generalmente e/o specializzate per i lavori – merceologiche per beni e servizi) e la Classe - o le Classi - di importo.

<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Azienda USL Toscana centro</p> 	<p>AZIENDA USL TOSCANA CENTRO REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E LA GESTIONE DELL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DEL DIPARTIMENTO AREA TECNICA, AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI/SERVIZI/FORNITURE SOTTO SOGLIA COMUNITARIA</p>
---	---

Art. 3 - CLASSI DI IMPORTO

1. In considerazione della necessità di applicare il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, come previsto dal comma 1 dell'art. 36 del Codice, secondo le modalità descritte al successivo articolo 7, le Sezioni dell'Elenco sono distinte in Classi d'importo, che per i lavori tengono conto delle soglie di qualificazione.

2. Per la Sezione A, ESECUTORI DI LAVORI, le classi di importo sono le seguenti:

- **Classe 1** inferiore ad 40.000 euro;
- **Classe 2** da 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro;
- **Classe 3** – pari o superiore a 150.000,00 euro fino alla soglia comunitaria nei settori ordinari di cui all'art. 35 del Codice, aggiornata ogni due anni con regolamento UE, che comprende le classifiche di cui all'art. 61 del D.P.R. n. 207/2010, incrementate di un quinto, di seguito elencate: classifica I, classifica II, classifica III, classifica IV, classifica IV-bis e classifiche successive.

3. Per le Sezioni B e C, FORNITORI DI BENI e FORNITORI DI SERVIZI, le classi di importo sono le seguenti:

- **Classe 1** – inferiore ad 40.000,00 euro;
- **Classe 2** – da 40.000,00 euro e inferiore a 139.000,00 euro;
- **Classe 3** – superiore a 139.000,00 euro e inferiore alle soglie comunitarie di cui all'art. 35 del Codice, aggiornate ogni due anni con regolamento UE.

Art. 4 - SOGGETTI AMMESSI

1. Possono essere iscritti nell'Elenco i soggetti di cui all'art. 45, comma 1, lettere a), b), c) del Codice e, precisamente:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25/6/1909 n. 422 e del decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, nonché i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8/8/1985 n° 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro.


Art. 5 – ISCRIZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI NELL'ELENCO

1. Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale indicati al successivo Art. 6 del presente regolamento, devono far pervenire l'istanza di iscrizione, comprensiva degli allegati, all'Azienda USL Toscana centro – Dipartimento Area Tecnica – SOC Appalti e supporto amministrativo – esclusivamente per posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC areatecnica.uslcentro@postacert.toscana.it, entro il termine indicato nell'Avviso pubblico che sarà pubblicato sul sito web aziendale www.uslcentro.toscana.it, nella sezione "Amministrazione Trasparente", nella sottosezione "bandi di gara e contratti", unitamente al presente Regolamento che viene pubblicato anche nella sottosezione "Disposizioni generali". L'Avviso verrà inoltre pubblicato sul sito dell'Osservatorio regionale e diramato alle Camere di Commercio di Prato, Pistoia, Pisa e Firenze.

2. Dopo la scadenza del termine fissato nell'avviso di cui al precedente comma 1, gli operatori economici che non avessero presentato istanza di iscrizione potranno chiedere di iscriversi successivamente, in quanto trattasi di "avviso aperto"; in tal caso si rimanda a quanto previsto al successivo articolo 7.

3. Ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato A - Tariffa, Parte I, al D.P.R. 642/1972, l'istanza trasmessa per via telematica è soggetta ad imposta di bollo forfetaria di importo pari a 16,00 euro che dovrà essere assolta in modo virtuale.

4. L'istanza di iscrizione deve contenere tutte le informazioni contenute nel modello allegato al presente regolamento sotto la lettera A.3) e deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentate

<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Azienda USL Toscana centro</p> 	<p>AZIENDA USL TOSCANA CENTRO REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E LA GESTIONE DELL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DEL DIPARTIMENTO AREA TECNICA, AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI/SERVIZI/FORNITURE SOTTO SOGLIA COMUNITARIA</p>
---	---

dell'operatore economico o da altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente l'operatore economico; nel caso di procuratore, deve essere trasmessa la relativa procura.

5. La presentazione dell'istanza di iscrizione comporta l'accettazione del presente regolamento e delle norme in esso contenute.

6. L'Azienda, a cura del Responsabile del procedimento di istituzione e gestione dell'Elenco, si riserva di effettuare, anche a campione e in qualsiasi momento, controlli sulle dichiarazioni e sulla documentazione presentata dagli operatori economici, nel rispetto dei minimi di legge.

7. In caso di accertata mancanza dei requisiti di carattere generale e/o di ordine speciale sarà rigettata l'istanza di iscrizione e ne sarà data comunicazione scritta all'operatore economico secondo le disposizioni vigenti.

8. Nella domanda deve essere specificato per quale sezione o quali sezioni, categoria o categorie dell'Elenco è chiesta l'iscrizione e per quale o quali classi di importo.

9. L'operatore economico per essere invitato alle procedure di cui all'art. 1, comma 2, del presente regolamento, dovrà anche iscriversi "all'indirizzario fornitori" del Sistema Telematico degli Acquisti del Servizio Sanitario della Regione Toscana" (START), e al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) in quanto tali procedure sono svolte in modalità telematica. La mancata iscrizione alle piattaforme START e MEPA comporta l'impossibilità ad invitare il concorrente alla partecipazione alla gara.

10. Le istruzioni per l'iscrizione ai sistemi telematici di cui al precedente comma 9 sono reperibili sul sito informatico della Regione Toscana all'indirizzo internet <https://start.e.toscana.it/> e sul portale del MEPA all'indirizzo internet www.acquistinretepa.it.

Art. 6 – REQUISITI

1. I requisiti necessari per l'iscrizione nell'Elenco, **pena l'inammissibilità dell'istanza**, sono quelli indicati nei seguenti commi.

2. PER TUTTI GLI OPERATORI ECONOMICI:

- a. Possesso dei requisiti di idoneità professionale mediante iscrizione alla CCIAA per attività attinenti alle categorie merceologiche per le quali si richiede l'iscrizione nonché l'iscrizione in appositi albi professionali qualora i lavori, le forniture o i servizi prevedano tale obbligo. Nel caso di Società cooperative e Consorzi di cooperative, oltre all'iscrizione alla CCIAA, è necessaria l'iscrizione nell'apposito Albo.
- b. Possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice.
- c. Non è ammessa l'iscrizione nell'Elenco di operatori economici per i quali sussistano:
 - le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 nonché di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto;
 - le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;

3. PER ESSERE ISCRITTI NELLA SEZIONE A, ESECUTORI DI LAVORI è necessario possedere, oltre ai requisiti previsti per tutti gli operatori economici, così come indicati al precedente comma 2, anche quelli di seguito indicati:

- a. **Per lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro, IVA esclusa** è necessario dimostrare la propria **capacità economica - finanziaria** mediante copertura assicurativa generale contro i rischi professionali ovvero mediante il fatturato globale realizzato negli ultimi tre esercizi di importo non inferiore a 40.000 euro. L'eventuale possesso dell'attestato SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'istanza di iscrizione è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale richiesti.

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E LA GESTIONE DELL'ELENCO DEGLI
OPERATORI ECONOMICI DEL DIPARTIMENTO AREA TECNICA, AI FINI DELLA
PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI
LAVORI/SERVIZI/FORNITURE SOTTO SOGLIA COMUNITARIA

- b. **Per lavori di importo da 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro, IVA esclusa** è necessario essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010. L'eventuale possesso dell'attestato SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'istanza di iscrizione è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale richiesti.
- c. **Per lavori di importo pari o superiore ad 150.000,00 euro e inferiore alla soglia comunitaria nei settori ordinari di cui all'art. 35 del Codice**, è necessario essere in possesso dell'attestato SOA, che documenti la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere, ai sensi degli artt. 61 del D.P.R. n. 207/2010, in relazione alla classe 3, di cui al precedente art. 3, comma 2.

4. PER ESSERE ISCRITTI NELLE SEZIONI B e C, FORNITORI DI BENI e FORNITORI DI SERVIZI è necessario possedere, oltre ai requisiti previsti per tutti gli operatori economici, così come indicati al precedente comma 2, anche quelli di seguito indicati:

A) per forniture o servizi di importo inferiore ad 40.000,00 euro, IVA esclusa (Classe 1) la propria **capacità economica - finanziaria** mediante copertura assicurativa generale contro i rischi professionali ovvero mediante il fatturato globale realizzato negli ultimi tre esercizi di importo non inferiore a 40.000 euro.

B) per forniture o servizi di importo pari o superiore a 40.000,00 euro, IVA esclusa, e fino ad un importo inferiore a 139.000 euro, IVA esclusa (classe 2).

I) Capacità economica finanziaria

- fatturato globale realizzato negli ultimi tre esercizi relativi alle categorie merceologiche per le quali si chiede l'iscrizione e che sono elencate nell'allegato A.2) del presente regolamento. Il fatturato globale deve essere pari almeno al 100% della somma delle classi di importo (intese come valore massimo) per le iscrizioni richieste nelle varie categorie. Per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato deve essere rapportato al periodo di attività.

II) Capacità Tecnico Professionale:

a. servizi analoghi:

- servizi e/o forniture analoghi realizzati negli ultimi tre anni relativi alle categorie merceologiche per le quali si chiede l'iscrizione e che sono elencate nell'allegato B) del presente regolamento. L'importo complessivo (IVA esclusa) deve essere almeno al 100% dell'importo massimo della singola classe di importo (intesa come valore massimo) di ciascuna delle categorie per le quali si chiede l'iscrizione.

b. Struttura organizzativa:

- adeguata attrezzatura tecnica.

C) per forniture o servizi di importo pari o superiore a 139.000 euro, IVA esclusa, e inferiore alle soglie comunitarie di cui all'art. 35 del Codice, aggiornate ogni due anni con regolamento UE (Classe 3).

I) Capacità economica finanziaria

- fatturato globale realizzato negli ultimi tre esercizi relativi alle categorie merceologiche per le quali si chiede l'iscrizione e che sono elencate nell'allegato A.2) del presente regolamento. Il fatturato globale deve essere pari almeno al 100% della somma delle classi di importo (intese come valore massimo) per le iscrizioni richieste nelle varie categorie. Per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato deve essere rapportato al periodo di attività.

II) Capacità Tecnico Professionale:

a) servizi analoghi:

- servizi e/o forniture analoghi realizzati negli ultimi tre anni relativi alle categorie merceologiche per le quali si chiede l'iscrizione e che sono elencate nell'allegato B) del presente regolamento. L'importo complessivo (IVA esclusa) deve essere almeno al 100% dell'importo massimo della singola classe di importo (intesa come valore massimo) di ciascuna delle categorie per le quali si chiede l'iscrizione.

b) Struttura organizzativa:

- adeguata attrezzatura tecnica.

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E LA GESTIONE DELL'ELENCO DEGLI
OPERATORI ECONOMICI DEL DIPARTIMENTO AREA TECNICA, AI FINI DELLA
PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI
LAVORI/SERVIZI/FORNITURE SOTTO SOGLIA COMUNITARIA

5. L'operatore economico attesta i requisiti sopraelencati mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, utilizzando il DGUE, il modello delle dichiarazioni aggiuntive al DGUE, allegati A.4) e A.5) al presente regolamento.
6. Le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'operatore economico, o da altro soggetto dotato di potere di impegnare contrattualmente l'operatore stesso; nel caso di procuratore, deve essere trasmessa la relativa procura.

Art. 7 – MODALITA' DI UTILIZZO DELL'ELENCO

1. Gli operatori economici sono iscritti nell'Elenco in ordine al numero progressivo, in base alla data di arrivo dell'istanza all'indirizzo PEC, indicato al comma 1 dell'art. 5 del presente regolamento, nella Sezione e per la/e Categoria/e prescelta/e e per la/e Classe/i di importo richiesta/e, in base a quanto dichiarato nell'istanza di iscrizione.
2. L'individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure di cui all'art. 1, comma 2, lettera b) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, è effettuata dal Responsabile del Procedimento del singolo intervento, il quale individuerà un numero di operatori economici non inferiore a quello stabilito nel medesimo comma 2 dell'articolo avanti indicato, in possesso dei requisiti per poter eseguire le prestazioni da affidare – se sussistono in tale numero soggetti idonei nell'Elenco –, nel rispetto dei principi di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione alle suddette procedure delle microimprese, piccole e medie imprese. Per gli appalti per i quali è necessario essere in possesso dell'attestato SOA per la classifica 4-bis nella categoria prevalente, il RUP individuerà gli operatori economici in possesso di tale classifica e delle classifiche superiori al fine di consentire l'utilizzo completo dell'elenco.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 2 del presente articolo, il principio di rotazione di cui all'art. 36, comma 1, del Codice si applica alle procedure, che abbiano ad oggetto commesse identiche o analoghe a quelle precedenti rientranti nella medesima classe di importo. Per la classe 3 di cui al precedente art. 3, comma 2, (Sezione A, ESECUTORI DI LAVORI) il principio di rotazione di cui all'art. 36, comma 1, del Codice, si applica alle procedure, che abbiano ad oggetto commesse identiche o analoghe a quelle precedenti in relazione alle classifiche delle categorie dei lavori di cui all'art. 61 del D.P.R. 207/2010 risultanti dall'Attestato SOA necessarie per la partecipazione alle procedure negoziate di cui all'art. 1, comma 2, lettera b) del Decreto legge n. 76/2020 e s.m.
4. In ogni caso, l'applicazione del principio di rotazione non deve essere aggirato per effetto di frazionamenti degli affidamenti.
5. Fatto salvo quanto stabilito al comma 3, l'individuazione dell'operatore economico uscente o invitato in occasione di un precedente affidamento e non affidatario, deve essere sempre adeguatamente motivato.
6. Il Responsabile Unico del Procedimento del singolo intervento individuerà gli operatori economici secondo una o più delle modalità di seguito elencate:
 - 1.a. scelta motivata in base alle capacità professionali dichiarate, rapportate alla tipologia ed entità economica del lavoro/servizio/fornitura da affidare. La valutazione comparativa sarà effettuata nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
 - 1.b. scelta motivata in base a circostanze di fatto che possano giustificare l'individuazione di particolari operatori;
 - 1.c. scelta mediante sorteggio, la cui data di espletamento sarà pubblicata sul profilo di committente dell'Azienda (www.uslcentro.toscana.it) prima dell'invio della lettera d'invito a presentare offerta o richiesta di preventivo;
 - 1.d. in via sperimentale, previa adozione di uno specifico atto di integrazione al presente Regolamento, scelta motivata sulla base di un sistema di valutazione a punteggio, attraverso la raccolta continua

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E LA GESTIONE DELL'ELENCO DEGLI
OPERATORI ECONOMICI DEL DIPARTIMENTO AREA TECNICA, AI FINI DELLA
PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI
LAVORI/SERVIZI/FORNITURE SOTTO SOGLIA COMUNITARIA

di dati sulla effettiva qualità delle prestazioni rese nell'esecuzione dei contratti da parte dei Responsabili unici del Procedimento in servizio presso il Dipartimento Area Tecnica della AUSL Toscana centro. Le valutazioni, che concorreranno a formare un database di informazioni a disposizione dei RUP, terranno conto di parametri tra i quali:

- qualità del lavoro/servizio/fornitura;
- rispetto dei parametri economici contrattualmente definiti;
- affidabilità degli impegni assunti contrattualmente;
- rispetto dei tempi di esecuzione assegnati;
- professionalità degli esecutori del contratto.

7. Qualora il numero degli operatori economici iscritti nell'Elenco non fosse sufficiente a garantire la necessaria concorrenzialità, possono essere invitati a presentare offerta anche operatori economici non iscritti nell'Elenco, presenti nell'indirizzario fornitori del "Sistema Telematico degli Acquisti del Servizio Sanitario della Regione Toscana" (START) o sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) mediante emissione di apposito avviso di manifestazione di interesse.

8. Fatto salvo quanto stabilito al precedente comma 7, per gli affidamenti di importo inferiore a 139.000 euro, per servizi e forniture, e inferiore a 150.000 euro, per lavori, è possibile ricorrere anche al mercato senza previa emissione di apposito avviso di manifestazione di interesse.

9. E' facoltà del Responsabile Unico del Procedimento interpellare fornitori non iscritti nell'Elenco in tutti i casi in cui le prestazioni richieste – ancorché ricomprese nelle categorie merceologiche per i servizi e forniture e nelle categorie di cui all'Allegato A del D.P.R. 207/2010, per lavori, dell'Elenco -, richiedano requisiti tecnici e/o professionali e/o organizzativi specifici previsti dalle normative di settore. Anche nel caso di cui al presente comma, si procede come previsto ai precedenti commi 7 e 8.

Art. 8 – COSTITUZIONE, AGGIORNAMENTO E REVISIONE DELL'ELENCO

1. L'esame e la valutazione delle istanze di iscrizione, di norma, avviene nel termine di 60 giorni dalla ricezione dell'istanza. Il termine potrà essere prorogato di 30 giorni in funzione della numerosità delle istanze pervenute.

2. L'operatore economico, se la documentazione risulta completa senza necessità di essere integrata, sarà iscritto nell'Elenco entro i successivi 30 giorni con provvedimento del Direttore della SOC Appalti e supporto amministrativo.

3. L'Elenco e i suoi aggiornamenti sono pubblicati sul sito web dell'Azienda www.uslcentro.toscana.it nella sezione "amministrazione trasparente", nella sotto sezione "bandi di gara e contratti".

4. Sarà inviata comunicazione scritta agli operatori economici solo in caso di non accoglimento dell'istanza di iscrizione nel rispetto delle disposizioni vigenti.

5. Gli operatori economici sono tenuti a informare tempestivamente l'Azienda rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti e in merito ai dati forniti.

6. L'Azienda ne prenderà atto con il provvedimento di revisione dell'Elenco che, sarà adottato con atto del Direttore della SOC Appalti e supporto amministrativo, di norma con cadenza semestrale.

Art. 9 – CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

1. La cancellazione dall'Elenco è disposta:

a. su richiesta scritta dell'operatore economico;

b. d'ufficio, nei casi seguenti:

- nel caso di mancato possesso o di perdita dei requisiti generali, accertato dall'Azienda in qualsiasi momento;

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E LA GESTIONE DELL'ELENCO DEGLI
OPERATORI ECONOMICI DEL DIPARTIMENTO AREA TECNICA, AI FINI DELLA
PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI
LAVORI/SERVIZI/FORNITURE SOTTO SOGLIA COMUNITARIA

- nel caso di perdita o carenza accertata in qualsiasi momento dei requisiti di carattere speciale; nel caso in cui l'operatore economico non sia più in possesso dei requisiti di carattere speciale per una sola categoria di lavori o merceologica, la cancellazione è disposta limitatamente a questa;
- in caso l'operatore economico invitato a rimettere offerta non risponda – senza giustificato motivo – per tre volte consecutive;
- in caso di accertata negligenza o grave irregolarità nell'esecuzione delle prestazioni affidate.

2. L'avvio della procedura di cancellazione dall'elenco verrà comunicato a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'operatore economico, assegnandogli il termine di 15 giorni per l'invio di eventuali controdeduzioni.

Art. 10 – TUTELA DELLA PRIVACY

1. Ai sensi del GDPR – Regolamento UE 2016/679 - i dati forniti dagli operatori economici per l'iscrizione all'elenco oggetto del presente regolamento sono necessari per la gestione dell'elenco e sono raccolti, ed in parte pubblicati, in applicazione delle vigenti norme in materia di appalti pubblici a cura dell'Azienda USL Toscana centro. Il titolare del trattamento dei dati è l'Azienda USL Toscana Centro; il Responsabile del trattamento dei dati è il dottor Massimo Martellini.

2. L'operatore economico con la richiesta di iscrizione all'Elenco esprime l'assenso al trattamento dei dati.

Art. 11 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Il Responsabile del Procedimento per la formazione e la gestione dell'Elenco di cui al presente Regolamento è il Direttore della SOC Appalti e supporto amministrativo o altro dipendente assegnato alla stessa struttura organizzativa dallo stesso individuato, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/1990 s.m. e i..

Art. 12 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE


Tutti gli operatori economici già iscritti nelle sezioni B e C, FORNITORI DI BENI e FORNITORI DI SERVIZI – classe 2 dell'Elenco aziendale degli operatori economici, da ultimo aggiornato con determina n. 377 del 17/02/2022, mantengono l'iscrizione in tale classe nei limiti della precedente soglia di euro 75.000,00, fino a nuovi aggiornamenti.

Art. 13 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo aziendale della deliberazione di approvazione del regolamento stesso.

ALLEGATI

- Allegato A.1) Tabella Categorie Lavori Pubblici – OMISSIS -
- Allegato A.2) – Tabella Categorie Merceologiche per Forniture e Servizi - OMISSIS
- Allegato A.3) - Istanza di iscrizione – OMISSIS -
- Allegato A.4) – Modello di formulario (DGUE) con Circolare del M.I.T. 18 luglio 2016, n. 3 per la compilazione del DGUE – OMISSIS -
- Allegato A.5) – Dichiarazioni aggiuntive al (DGUE) - OMISSIS

 <p>Azienda USL Toscana centro</p>	<p style="text-align: center;"><u>AZIENDA USL TOSCANA CENTRO</u> REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E LA GESTIONE DELL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DEL DIPARTIMENTO AREA TECNICA, AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI/SERVIZI/FORNITURE SOTTO SOGLIA COMUNITARIA</p>
---	---

Allegato A.1) Tabella Categorie Lavori Pubblici –

OMISSIS

Allegato A.2) - Tabella Categorie Merceologiche Forniture e Servizi

OMISSIS

Allegato A.3) - Istanza di iscrizione

OMISSIS

Allegato A.4) – Modello di formulario (DGUE) con Circolare del M.I.T. 18 luglio 2016, n. 3 per la compilazione del DGUE

OMISSIS

A.5) – Dichiarazioni aggiuntive al (DGUE)

OMISSIS